DURC on-line, in Gazzetta le nuove semplificazioni

DURC on-line, le imprese possono considerarsi regolari in materia di obblighi contributivi anche in caso di fallimento o amministrazione straordinaria.

Il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) è un certificato che attesta la **regolare posizione contributiva, previdenziale e assistenziale del soggetto richiedente:** impresa o pubblica amministrazione appaltante.

Essere in regola con il DURC vuol dire aver adempiuto correttamente e nei tempi previsti a tutti gli obblighi richiesti dalla legge: correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale.

DURC online, chi può richiederlo

Il **DURC può essere richiesto direttamente on-line** e la richiesta può essere effettuata dai seguenti soggetti:

- imprese, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (intermediari)
- Pubbliche Amministrazioni appaltanti
- Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti
- SOA (Società Organismi Attestazione – Società)

La regolarità contributiva può essere controllata sui portali istituzionali:

- *Inps*

- *Inail*
- *Casse edili*

DURC on-line e imprese in crisi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 è stato pubblicato il dm 23 febbraio 2016, che introduce alcune novità in tema di DURC on-line, modificando il *dm 30 gennaio 2015*.

Il nuovo decreto prevede che in caso di:

- **fallimento**
- **liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio** (artt. 104 e 206 regio decreto 267/1942)

l'impresa è considerata **regolare con riferimento agli obblighi contributivi,** nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, **scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio**.

Inoltre, in caso di **amministrazione straordinaria**, l'impresa si considera **regolare con riferimento agli obblighi contributivi,** nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, **scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura**.

FONTE: "BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it".